



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Servizio Penale

Relazione su novità normativa

Le nuove disposizioni in materia penale introdotte dal d.l. 9 novembre 2020, n.149 in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19

Rel.: 89/20

Roma, 23 novembre 2020

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La disciplina delle udienze nel giudizio di appello. - 3. Profili problematici relativi alla rinnovazione dell'istruttoria. - 4. La sospensione dei termini di prescrizione. - 5. La sospensione dei termini di durata delle misure cautelari.

1. Premessa.

A distanza di pochi giorni dall'emanazione del d.l. 28 ottobre 2020, n.2020 (c.d. decreto "ristori"), il Legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare alcuni aspetti del processo penale, essenzialmente concernenti lo svolgimento del giudizio di appello e la sospensione dei termini di prescrizioni e durata delle misure cautelari, introducendo specifiche previsioni agli artt.23 e 24 del d.l. 9 novembre 2020, n.149 (c.d. decreto "ristori bis").

Al pari di quanto già avvenuto con riguardo al giudizio di primo grado ed a quello in Cassazione, l'impostazione seguita dall'ultimo provvedimento normativo va chiaramente nel senso di privilegiare la continuità dell'attività giurisdizionale, non essendo state previste ipotesi generali di differimento dei procedimenti, come invece avvenuto in occasione dell'introduzione dell'art.83, d.l. n.18 del 2020.

Anche per il giudizio di appello, pertanto, si è privilegiata la scelta di ridurre le ipotesi di partecipazione delle parti, favorendo il ricorso alla trattazione scritta, sia pur con alcune significative eccezioni. In buona sostanza, lo schema processuale introdotto dal d.l. n.137 del 2020 per i giudizi in sede di legittimità è stato adattato alle peculiarità del giudizio di appello, salvo restando che l'impostazione di fondo è la medesima.

Altro dato che accomuna i due decreti legge in questione è quello concernente la previsione di un **periodo di vigenza** più agevolmente modulabile, in relazione all'evoluzione della pandemia.

Mutuando la medesima dicitura già contenuta nell'art.23, d.l. n.137 del 2020, anche l'art. d.l. n.149 del 2020 stabilisce che la norma è efficace dalla data di entrata in vigore (9 novembre 2020) fino al termine dell'emergenza pandemica individuata, in base all'art.1 d.l. 25 marzo 2020, n.19 e della modifica recentemente apportata dall'art.1 del d.l. 7 ottobre 2020, n.125, al **31 gennaio 2021**.

Il primo comma dell'art.23, infatti, stabilisce che «*dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. ...omissis...*». La norma, quindi, non fa altro che inserire un rinvio recettizio rispetto ad un termine (31 gennaio 2021) fissato in un diverso provvedimento legislativo.

Nella **Relazione n.87R/20** si era già dato atto della prospettazione di una diversa interpretazione del termine di efficacia del provvedimento, essendosi sostenuto che anche le disposizioni in ambito processuale avrebbero una durata non superiore ad un mese, al pari di quanto previsto dall'art.1 del d.l. n.19 del 2020 per le misure emergenziali adottate con DPCM.

Si tratta di una soluzione che, come già rilevato nella suddetta relazione, non pare corretta, ove si consideri che l'art.1, d.l. n.19 del 2020, nel prevedere l'efficacia delle misure per la durata di 30 giorni, eventualmente reiterabili fino al 31 gennaio 2021, **fa espresso riferimento alle limitazioni delle attività analiticamente descritte al comma 2 della medesima norma** che vengono adottate con DPCM.

L'art.23, comma 1, d.l. n.149 del 2020, invece, si limita esclusivamente a richiamare il termine di vigenza dell'emergenza sanitaria, senza in alcun modo recepire anche la disciplina relativa alla durata delle limitazioni disposte con DPCM che, del resto, riposa sull'esigenza di evitare che provvedimenti adottati dal potere esecutivo possano comportare limitazioni temporaneamente indeterminate.

In conclusione, si ritiene nettamente preferibile la tesi per cui il termine di efficacia delle disposizioni processuali coincide con il termine indicato dall'art.1, comma 1, d.l. n.19 del 2020, senza che tale richiamo determini anche il recepimento dell'ulteriore disciplina concernente la vigenza temporale dei DPCM adottati ai sensi del comma 2 della predetta norma.

2. La disciplina delle udienze nel giudizio di appello.

L'art.23, comma 1, d.l. n.149 del 2020 prevede, quale regola generale, che al di fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, a meno che una delle parti faccia richiesta di discussione orale, ovvero l'imputato manifesti la volontà di comparire.

In mancanza della suddetta richiesta, la trattazione si svolge essenzialmente sulla base di un contraddittorio cartolare, essendo previsto il deposito da parte del pubblico ministero delle proprie conclusioni entro il decimo giorno precedente l'udienza. Le conclusioni del PM devono essere trasmesse in cancelleria in via telematica ai sensi dell'**art.16, comma 4, d.l. n.179 del 2012** (ovverossia per p.e.c.) ma si prevede anche la possibilità dell'utilizzo di sistemi alternativi dopo che questi saranno individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

Le conclusioni del PM devono essere "immediatamente" trasmesse dalla cancelleria, sempre per via telematica ai sensi dell'art.16, comma 4, d.l. n.179 del 2012, alle parti private che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare le proprie conclusioni scritte, mediante posta elettronica certificata così come già previsto dall'art. 24 del d.l. n.137 del 2020, almeno fin quando non sarà consentito il deposito telematico anche per atti diversi da quelli indicati dall'art.24 comma 1 (memorie, documenti ed istanze di cui all'art.415-*bis* cod.proc.pen.).

La richiesta di discussione orale va formulata per iscritto entro il **termine libero di quindici giorni dall'udienza** ed inviata in cancelleria con le modalità telematiche già previste per il deposito delle conclusioni. Entro il medesimo termine l'imputato, che intenda partecipare all'udienza, deve formulare tale richiesta per il tramite del proprio difensore, non essendo consentito il ricorso a forme alternative di deposito dell'istanza di partecipazione.

Occorre evidenziare come, a seguito della formulazione di discussione orale **non sia previsto che la cancelleria comunichi alle parti non richiedenti l'avvenuta opzione per tale rito**. Si tratta di una lacuna che andrebbe necessariamente colmata, anche con l'adozione di opportuni provvedimenti organizzativi interni alle corti d'appello, posto che le parti non richiedenti la trattazione orale legittimamente confideranno nel fatto che l'impugnazione verrà decisa nelle forme del contraddittorio scritto, sicché, non ricevendo

alcun avviso in ordine all'avvenuta richiesta di discussione orale, non sarebbero poste in condizione di partecipare all'udienza.

Ne consegue che, in assenza di un'apposita comunicazione, si potrebbe verificare una nullità a regime intermedio derivante dalla mancata partecipazione delle parti non richiedenti all'udienza di discussione, nullità che travolgerebbe anche la successiva decisione.

Per quanto concerne il regime transitorio, l'art.23, comma 5, d.l. n.149 del 2020 ha sostanzialmente adattato l'analoga previsione dettata per il giudizio in Cassazione, adeguando le scadenze temporali ai diversi termini previsti per avanzare la richiesta di discussione orale. Per il giudizio di secondo grado, pertanto, si prevede che la nuova disciplina non si applichi ai giudizi con udienza fissata entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto, mentre, per i procedimenti con udienza fissata tra il sedicesimo ed il trentesimo giorno dall'entrata in vigore, la richiesta di discussione orale deve essere presentata entro il termine di cinque giorni dall'entrata in vigore del d.l. "ristori bis" (per le modalità di computo ai fini della individuazione di detta fase transitoria si veda la già citata **Relazione n.87R/20**).

Infine, nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione orale, l'art.23, comma 3, d.l. n.149 del 2020 richiama le modalità di deliberazione "da remoto" previste dall'art.23, comma 9, d.l. 137 del 2020 (già oggetto di approfondimento nella **Relazione n.87R/20**).

3. Profili problematici relativi alla rinnovazione dell'istruttoria.

L'art.23, comma 1, d.l. n.149 del 2020 prevede che non si possa procedere con la trattazione scritta nei casi in cui sia necessaria la rinnovazione dell'istruttoria, in tal modo ribadendo – come già fatto con riguardo al giudizio di primo grado dall'art.23, comma 5, d.l. n.137 del 2020 – che tale modalità non può trovare applicazione in quei procedimenti nei quali l'assunzione della prova comporta la connotazione nel senso dell'oralità del contraddittorio.

Se la *ratio* sottesa a tale scelta è pienamente comprensibile e conforme all'assetto complessivo che i decreti legge in esame hanno delineato per il processo penale, non può non evidenziarsi come la concreta applicazione della norma potrebbe porre difficoltà pratiche.

L'eccezione rispetto alla regola della trattazione cartolare, infatti, viene disciplinata come se in tutti i processi di appello l'esigenza della rinnovazione sia un dato conoscibile *ab origine* e fin dalla fissazione dell'udienza. Invero, occorre distinguere i casi in cui la rinnovazione, essendo stata espressamente richiesta dall'impugnante, è un'esigenza nota, rispetto alle ipotesi – invero frequenti – in cui la rinnovazione deve essere disposta in ragione della diversa valutazione di una prova dichiarativa rilevante ai fini della *reformatio in peius* della sentenza assolutoria (secondo i principi affermati a partire da Sez.U, n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 ed in parte recepiti nella riformulazione dell'art.603, comma 3 bis, cod.proc.pen.).

In tali casi, poiché la necessità di procedere alla rinnovazione dipende strettamente dalla valutazione della prova e può sorgere, pertanto, sia nel corso della discussione che nella fase della decisione, ben può verificarsi che solo all'esito della trattazione si ponga l'esigenza di svolgere l'attività istruttoria. Ciò comporta che, ove si sia proceduto con la trattazione scritta, la corte d'appello, nel disporre la rinnovazione dell'istruttoria, dovrà anche prevedere il **mutamento del rito**, tornando alle ordinarie forme di discussione orale, proprio perché l'art.23, comma 1, d.l. n.149 del 2020 non consente la trattazione scritta lì dove si debba procedere all'assunzione di prove, a nulla rilevando che il procedimento si fosse già avviato nelle forme di una definizione cartolare.

4. La sospensione dei termini di prescrizione.

In occasione dell'adozione delle misure emergenziali disposte con il d.l. n.137 del 2020, non è stata introdotta alcuna ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione e di durata delle misure cautelari, atteso che l'impostazione recepita nel decreto è stata quella di far proseguire l'attività giurisdizionale, sia pure con modalità maggiormente compatibili con l'emergenza sanitaria.

Tale soluzione, tuttavia, non teneva adeguatamente in considerazione l'impossibilità di svolgere determinate attività processuali per effetto dell'impedimento a comparire, per ragioni connesse alla pandemia in atto, di soggetti la cui presenza sia necessaria per l'assunzione delle prove.

Con la previsione contenuta all'art.24, comma 1, d.l. n.149 del 2020 si è invece introdotta una disciplina *ad hoc* per i casi in cui si impone il rinvio dell'udienza «*per l'assenza del testimone, del consulente tecnico; del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario*».

A fronte di tali evenienze, la norma stabilisce che i giudizi penali sono sospesi e, parimenti, **sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'art.303 cod.proc.pen.**

Al comma 2, invece, si prevede che l'udienza «*non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni*», in tal modo la durata della sospensione viene contenuta entro il termine di 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

La norma, pertanto, ricalca fedelmente l'analoga previsione dettata dall'art.159, comma 3, cod.pen. relativa alla sospensione della prescrizione nel caso di impedimento a comparire dell'imputato o del suo difensore, estendendo gli effetti dell'impedimento a soggetti diversi dai predetti.

L'aver modulato la sospensione della prescrizione sulla falsariga dell'art.159 cod.pen. dovrebbe evitare il sorgere di dubbi di legittimità costituzionale della norma che, invece, sono stati sollevati in relazione al regime della sospensione della prescrizione di cui all'art.83, d.l. n.18 del 2020, attualmente all'esame della Corte costituzionale.

In estrema sintesi, e data anche la pendenza della questione, è sufficiente rammentare che nella giurisprudenza di legittimità si è andato affermando l'orientamento favorevole a ricondurre anche la sospensione della prescrizione di cui all'art.83 d.l. n.18 del 2020 nell'alveo dei casi di sospensione del processo disciplinati in via generale dall'art.159 cod.pen., in tal modo superando l'obiezione secondo cui la disciplina emergenziale avrebbe modificato *in pejus* e con una norma retroattiva la disciplina della prescrizione (in particolare, si veda Sez.5, n.25222 del 14/07/2020, Lungaro, Rv. 279596).

Analoga soluzione dovrebbe applicarsi anche alla nuova ipotesi di sospensione introdotta dall'art.24 d.l. n.149 del 2020, posto che la norma qualifica espressamente l'ipotesi disciplinata quale causa di sospensione dei giudizi penali; inoltre, la sospensione della prescrizione risulta direttamente correlata ad una causa determinata ed oggettiva idonea ad impedire la prosecuzione del giudizio.

Invero, si potrebbe obiettare che la norma in esame si pone in aperta deroga rispetto al principio generale secondo cui la sospensione della prescrizione consegue al solo impedimento a comparire dell'imputato o del suo difensore, mentre analoghe eventualità che riguardino soggetti diversi, pur potendo comportare il differimento dell'udienza, non incidono sulla durata della prescrizione.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, è concorde nell'affermare che **il rinvio del dibattimento, riferibile ad esigenze di acquisizione della prova, non determina la sospensione nel corso della prescrizione** (per tutte, Sez.3, n.26429 del 01/03/2016, Bellia, Rv. 267101).

Rispetto ai principi generali, l'art.24, d.l. n.149 del 2020, introduce una duplice deroga: in primo luogo parifica – ai fini della sospensione dei termini di prescrizione – gli effetti dell'impedimento riguardante l'imputato o il suo difensore, all'impedimento "da Covid" relativo a soggetti processuali diversi; inoltre, finisce per diversificare l'impedimento relativo a soggetti chiamati a compiere un'attività istruttoria, prevedendo che se l'impossibilità a comparire discende dall'emergenza pandemica la prescrizione è sospesa, mentre, se il medesimo soggetto non può comparire per una diversa ragione, la sospensione prosegue il suo corso.

Il fattore discriminante è individuato, pertanto, nella causa dell'impedimento, riconoscendosi solo all'impossibilità di spostamento, in cui versano i soggetti posti in

quarantena, l'effetto di incidere sulla prosecuzione del giudizio, determinandone la sospensione.

Orbene, una simile scelta potrebbe far sorgere dubbi di legittimità con riguardo alla possibile violazione dell'art.3 Cost., lì dove un fatto astrattamente riconducibile ad una medesima categoria concettuale - l'impossibilità di comparire per compiere un atto istruttorio - viene disciplinato in maniera diversa, prevedendosi la sospensione della prescrizione solo se l'impedimento riguardante i soggetti diversi da imputato e difensore derivi dall'epidemia in atto, mentre alcun effetto si produce nel caso in cui l'impossibilità a comparire discenda da qualsivoglia altra causa.

Si potrebbe tuttavia ritenere che il dubbio di legittimità costituzionale possa essere escluso facendo leva, ex art.3 Cost., sul profilo della ragionevolezza della differenziazione introdotta dall'art.24, comma 1, d.l. n.149 del 2020.

La scelta di collegare la sospensione della prescrizione all'impedimento allo spostamento derivante dal rispetto della quarantena, infatti, risponderebbe chiaramente ad un'esigenza dettata da ragioni di tutela della salute pubblica, che ha i caratteri dell'eccezionalità e della limitazione della durata nel tempo, elementi che giustificerebbero una previsione derogatoria rispetto all'ordinaria disciplina degli effetti collegati all'impedimento a comparire in giudizio.

Posto in questi termini, l'art.24, comma 1, d.l. n.149 del 2020 non introdurrebbe affatto una immotivata disparità di trattamento tra situazioni identiche, bensì tradurrebbe nell'ambito del processo penale l'esigenza di evitare che un fenomeno del tutto eccezionale, qual è la pandemia in atto, possa alterare l'ordinario esercizio del potere punitivo dello Stato.

Per quanto concerne l'utilità concreta della disposizione in esame, appare plausibile che la sospensione della prescrizione sia destinata ad operare in ipotesi limitate.

La norma, infatti, subordina l'effetto sospensivo all'impedimento a comparire di un soggetto la cui presenza è necessaria per il prosieguo dell'istruttoria, ma tale ipotesi dovrebbe essere circoscritta ai soli casi in cui l'istruttoria non possa ugualmente proseguire con l'audizione di altri soggetti presenti. In buona sostanza, posto che - almeno nei processi connotati da una media complessità - l'istruttoria non si risolve in un'unica udienza, dovrebbe ritenersi che l'effetto sospensivo previsto dall'art.24, d.l. n.149 del 2020 operi solo nel caso in cui l'assenza di un determinato soggetto impedisca la conclusione del procedimento, non residuando ulteriore attività istruttoria da svolgere.

Tale soluzione, del resto, trova un ancoraggio letterale nel dettato dell'art.24, comma 1, d.l. n.149 del 2020, lì dove si prevede che i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata "per" l'assenza del testimone o di altro soggetto che deve contribuire all'istruttoria, sicché si richiede una diretta correlazione tra impedimento e rinvio dell'udienza.

Ciò comporta che in tutti quei casi in cui l'udienza, a prescindere dal legittimo impedimento di un teste, debba essere ugualmente rinviata per il compimento di ulteriori e diverse attività istruttorie, come pure per esigenze diverse, quale quella di differire la discussione rispetto al termine dell'istruttoria, la sospensione della prescrizione non potrà operare.

In conclusione, anche al fine di evitare dubbi di legittimità costituzionale, la norma in questione deve essere interpretata nel senso che l'impedimento di uno dei soggetti ivi indicati consente la sospensione della prescrizione solo a condizione che **il suddetto impedimento sia l'unica ragione che ha determinato il rinvio del procedimento.**

5. La sospensione dei termini di durata delle misure cautelari.

L'art.24 d.l. n.149 del 2020 prevede che la sospensione del giudizio, derivante dall'impossibilità di svolgere attività istruttoria per le ragioni sopra indicate, determina anche la sospensione dei termini previsti dall'art.303 cod.proc.pen.

Il comma 3, tuttavia, stabilisce che tale sospensione non incide sul computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare, di cui all'art.304, comma 6 cod.proc.pen.

La previsione sembra introdurre un duplice regime a seconda della tipologia di termine che viene in esame, limitando la sospensione dei termini a quelli - di fase e massimi - previsti dall'art.303 cod.proc.pen.

Rispetto a tale regola, il comma 3 introduce un'ulteriore limitazione, lì dove sancisce che ai fini del computo dei soli **termini di durata complessivi** va computata anche la sospensione dei termini previsti dal comma 1 e, pertanto, dei differimenti conseguenti agli impedimenti ivi descritti.

La disciplina, pur non essendo di agevole lettura, dovrebbe essere interpretata tenendo presente che l'art.304, comma 6, regola gli effetti delle cause di sospensione dei termini di durata della misura cautelare rispetto ai limiti di fase e complessivi previsti dall'art.303 cod.proc.pen.

L'art.303 cod.proc.pen., infatti, prevede un termine massimo relativo a ciascuna fase procedimentale (ai commi 1, 2 e 3), inoltre, al comma 4 viene individuato **la durata complessiva della custodia cautelare**.


Rispetto alla durata di fase ed alla durata complessiva, il successivo art.304, comma 6 prevede un ulteriore prolungamento dei termini, conseguenti alle cause di sospensione, stabilendo che per i termini di fase il prolungamento non può superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2, 3, cod. proc. pen., mentre per la durata complessiva l'aumento non può superare la metà del termine previsto dall'art.303, comma 4, cod.proc.pen. ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato.

In conclusione, pertanto, l'art.304, comma 6, cod.proc.pen. disciplina in linea generale gli effetti della sospensione rispetto alla durata della custodia cautelare, prevedendo una distinzione a seconda che si verta in tema di **termini di fase, ovvero di durata complessiva**.


Fatta tale premessa, ne dovrebbe conseguire che l'art.24, comma 3, d.l. n.149 del 2020, limita gli effetti della sospensione "da Covid", prevedendo che di questa non si tenga conto con riferimento ai termini di fase, mentre va computata in relazione alla durata complessiva della custodia cautelare.

Il redattore : Paolo Di Geronimo

Il Direttore
Maria Rosaria San Giorgio



Il Vice Direttore
Gastone Andreazza



All. : normativa di riferimento

D.l. 28 ottobre 2020, n.137

Art. 23. - Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.

2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere

atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.

3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.

4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.

5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.

6. Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui

all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

Art. 24 - Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo

4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei servizi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

D.l. 9 novembre 2020, n.149

Art. 23 - Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei servizi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 24 - Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.